
Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i tempi previsti al precedente art. 4). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto all'Ente Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Ente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 7 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società per il tramite del Broker di cui all'art. 19. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 Costituzione del premio

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivato in **Km. 12.000**, e da una eventuale regolazione attiva, passiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all'uso dei veicoli dei dipendenti comunicata a consuntivo dall'Ente.

Inoltre:

- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero dei chilometri la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;
 - l'Ente fornirà alla Società per il tramite del Broker, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero dei chilometri percorsi nello stesso periodo.
 -

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 7.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite

Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 8) saranno versati entro 100 giorni dalla presentazione degli atti di regolazione da parte della Società.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2014, alle ore 24:00 del 31.12.2017, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà dell'Ente Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata alla Società almeno 120 giorni prima della rata di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

Art. 11 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 13 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Riferimento al codice civile - Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 15 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 16 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 19.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 18 Altre assicurazioni

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai sensi del 3° comma dell'art. 1910 c.c.

All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

Art. 19 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 15, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al broker spetterà, secondo il contratto di brokeraggio stipulato con il Comune, un compenso in percentuale sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente disciplinare.

Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto
- Art. 11 Facoltà di recesso
- Art. 15 Coassicurazione e Delega
- Art. 18 Altre assicurazioni
- Art. 19 Gestione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



Allegato 2.3

Lotto 3

Schema di Polizza

"TUTELA LEGALE"

Comune di Castellana Grotte (BA)

Via Marconi, 9

70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Effetto: ore 24 del 31.12.2014

Scadenza: ore 24 del 31.12.2017

Frazionamento annuale

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
(Provincia di Bari)

COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE

Assicurati

- il Sindaco;
- gli Amministratori dell'Ente;
- il Presidente, gli Amministratori, il Direttore Generale, il Coordinatore del Distretto, i dipendenti, anche di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
- il Segretario Comunale e/o Direttore Generale, il City Manager;
- i Dirigenti ed i restanti dipendenti dell'Ente.

Per l'identificazione degli assicurati faranno fede le delibere e/o qualsiasi documentazione dell'Ente.

MASSIMALI

€ 25.000,00 per vertenza

Relativamente a vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche o connesse, le somme assicurate per vertenza si intendono aumentate a € 50.000,00.

GARANZIE

- vedi capitolato speciale allegato

Per l'indicazione del premio annuo si dovrà utilizzare quale monte retribuzioni l'importo di € 2.500.000,00

DURATA DEL CONTRATTO:

- dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2017 con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo.

Dovrà essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 8 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

CAPITOLATO SPECIALE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE	Il Comune di Castellana Grotte che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto a favore del quale è prevista l'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA ASSICURATRICE	la _____ ;
BROKER	la ASSIDEA & DELTA S.r.l.;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO/CONTROVERSIA/VERTENZA	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
TERZO	qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato;
IMPUTAZIONE DOLOSA	reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (art. 42 e 43 del CP);
IMPUTAZIONE COLPOSA	reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (art. 42 e 43 del CP);
CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA	ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato;
SANZIONE AMMINISTRATIVA	provvedimento dell'autorità amministrativa-giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali;

Sanzione pecuniaria - il pagamento di una somma di danaro;
Sanzione accessoria - sanzioni diverse quali la sospensione, la revoca, la destituzione, o ancora la confisca, il sequestro, il fermo o il blocco;

**ILLECITO AMMINISTRATIVO
DEPENALIZZATO**

fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione;

AMNISTIA PROPRIA

provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato;

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE

(art. 535 c.p.p. c. l) - spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato;

VERTENZE CONTRATTUALI

controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;

DANNO EXTRACONTRATTUALE

danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale;

CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni;

ARBITRATO

istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro;

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

in ambito civile e commerciale istituito introdotto dal D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e s.m.i. che prevede l'obbligo di esperire la mediazione ed il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e s.m.i;

MASSIMALE PER VERTENZA

la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

**MERCEDI/RETRIBUZIONE
LORDA**

ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio valide ed operanti, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre nel caso di inefficienza anche parziale delle stesse, la presente polizza opererà per intero.

ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Del pari, dovranno essere pagati entro 60 gg successivi a quello di consegna del documento al Broker i premi relativi ad eventuali appendici.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker al quale è assegnata la polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

ART.4 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di polizza (ART. 32) e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l'eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze risultanti, dovranno essere regolate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

ART.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.6 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del C.C. non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia senza variazioni di premio.

ART.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.8 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2017 (scadenza anniversaria 31.12 di ciascun anno se poliennale) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 21 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

ART.9 RESCINDIBILITA' ANNUALE (Valida per polizze di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 che precede.

ART.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.11 FORO COMPETENTE.

Il foro competente é, esclusivamente, quello di residenza o sede del Contraente.

ART.12 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o consensualmente andranno a favore della Società che le ha sostenute.

ART.13 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione si intende prestata:

- per le controversie contrattuali derivanti da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea e nella Confederazione Elvetica;
- per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale, amministrativa o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa geografica;
- per il rischio "Circolazione Veicoli" per fatti verificatisi nel mondo intero.

ART. 14 CONTROVERSIE INERENTI IL CONTRATTO

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione di cui all'Art. 11.

ART. 15 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o all'Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ALBO PRETORIO ONLINE COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 19 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (perfezionamento).

Il caso assicurativo decorre :

- **per i casi di responsabilità extracontrattuale/fatto illecito** – dal momento in cui l'evento dannoso od il comportamento che integra la fattispecie di reato viene realizzato, indipendentemente dalla data in cui l'addebito viene contestato;
- **per vertenze contrattuali** – dal momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge , o quelle riguardanti il contratto, i patti contrattuali o gli accordi anche verbali.

Qualora la vertenza che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

E' fatto salvo quanto diversamente regolato dalle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE", compreso le clausole di "RETROATTIVITÀ" e "POSTUMA."

ART. 20 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO

L'Assicurato o il Contraente deve trasmettere tempestivamente alla Società, secondo le modalità previste dal contratto, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni comunicazione che gli pervenga in relazione alle controversie.

La garanzia non comprende i casi assicurativi che pur essendo insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati alla Società trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

ART. 21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e fino al trentesimo giorno dall'avvenuto pagamento, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 22 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società concede la libera scelta del Legale, di Periti ed Informatori, arbitri compreso conciliazione indipendentemente dal luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare, all'atto della trasmissione della denuncia od atti giudiziari, pena la decadenza dei benefici del contratto, il nominativo del Legale o dei Tecnici prescelti cui la Società dovrà ratificare l'incarico.

L'Assicurato decadrà da ogni diritto di polizza se avrà conferito incarico a Legali e Tecnici per promuovere azioni giudiziarie, proporre appelli ed opposizioni, senza il preventivo benestare scritto della Società.

E' fatto salvo il caso di comprovata urgenza per il quale l'Assicurato potrà conferire direttamente incarichi a legali e tecnici comunicandolo tempestivamente alla Società.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, con la denuncia di sinistro, ogni notizia utile alla valutazione della controversia; successivamente, l'Assicurato deve fornire un'informativa adeguata e regolare circa lo svolgimento della vertenza o procedimento direttamente o dando incarico al proprio Legale di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili al fine di tale informativa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, nel minor tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro e non oltre 30 gg dalla data di completa istruzione del fascicolo (acquisizione da parte della Società dei seguenti dati: qualifica dell'Assicurato – imputazione, descrizione dei fatti – collocazione cronologica – nominativo ed indirizzo dei professionisti incaricati, preventivo di parcella formulato per iscritto compresi eventuali successivi aggiornamenti dello stesso), la propria valutazione sulla copertura assicurativa e il benestare all'incarico officiato al Legale o ai consulenti prescelti.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso a qualsiasi azione a tutela dei propri interessi e la Società è tenuta al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

Per i Legali e Tecnici scelti dall'Assicurato, la Società è impegnata al pagamento delle parcelle entro i limiti previsti dai massimali indicati in polizza.

Limitatamente alla operatività di eventuale polizza di RC, compreso l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., nei casi in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC (art. 1917 C.C. 3° comma), così dicasi per le spese di soccombenza.

Del pari, nel caso in cui la garante per la polizza di RC, compreso la RCAutoveicoli, eccepisca conflitto di interessi, la Società rimborsa le Spese Legali e Peritali necessarie per l'assistenza nel giudizio civile e per la chiamata in causa della compagnia.

In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, vale quanto previsto all'ART. 14 – CONTROVERSIE INERENTI IL CONTRATTO di cui alle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".

La Società non rimborsa multe ed ammende.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione e conciliazione ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'art. 30, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato.

Sono altresì garantiti i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria e posti a carico dell'Assicurato (spese di perizia d'ufficio).

Sono esclusi i fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave.

E' fatto, inoltre, salvo quanto previsto dall'art. 25 che segue, compreso quanto indicato alla voce difesa penale (25.8) – imputazioni dolose (25.10).

La garanzia è altresì prestata, a titolo esemplificativo e non limitativo, agli Assicurati per :

- le attività, incarichi e/o funzioni svolte, sia come titolare che come incaricato della reggenza o supplenza della qualifica/incarico/funzione/attività e/o carica ricoperta presso l'Ente contraente, compreso:
 - provvedimenti del Sindaco o del Presidente dell'Ente o del Presidente/Direttore Generale di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
 - attività, incarichi e/o funzioni di responsabile del procedimento, anche quale responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/94 (legge Merloni) e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente e del D.Lgs. n. 163/2006 ed eventuali successive modifiche, anche regolamentari, per quanto rispettivamente di pertinenza;
 - attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
 - attività/posizione, incarichi e/o funzioni attribuiti di cui al D.Lgs n. 626/94 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
 - attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi e di tutta la legislazione a questi riconducibile, anche previgente, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
 - attività, incarichi e/o funzioni di cui all'Art. 114, co 2, ex D.Lgs. n. 267/2000, compreso l'assunzione/esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza delle competenze del CdA delle Istituzioni e/o delle Aziende Speciali;

- attività legale svolta da dipendenti in qualità di Avvocato dell'Ente.
- attività e/o funzioni in qualità di collaboratore e/o consulente, membro di commissioni e/o collegi vari, compreso la funzione di Presidente, ivi compresi Nuclei di Valutazione o Servizi di controllo interno e/o di gestione;
- attività per incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, organismi ed organi collegiali;
- attività svolta presso altri Enti per effetto di convenzioni stipulate dall'Ente contraente e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato. A maggior chiarimento si precisa che é compresa l'attività svolta presso altri Enti da parte delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000 e/o di Distretti Sociali o Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
- relativamente al Segretario e Vice Segretario Comunale, per quanto di competenza:
 - ⇒ la funzione di Direttore Generale;
 - ⇒ le funzioni inerenti l'attività di levata di protesti cambiari e/o di rogazione di contratti;
 - ⇒ le funzioni di dirigente e/o responsabile di servizi vari;
- l'attività di Commissario e di sub Commissario per il caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 25 L'assicurazione comprende, così come previsto dall'art. 22 (GESTIONE DELLE VERTENZE) delle presenti condizioni di polizza:

25.1 LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITI, ARBITRI ED INFORMATORI – TRADUTTORI – L'assicurato ha diritto, previa richiesta alla Società ed a spese di quest'ultima, di nominare un proprio Legale. Il diritto di scelta si estende a Periti, Informatori e traduttori di fiducia, nonché ad arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un professionista abilitato patrocinante in tale sede.

L'assicurato ha altresì il diritto di scelta del legale, dei periti, informatori o traduttori di fiducia, arbitri anche in caso di conflitto di interessi con la Società.

25.2 SPESE LEGALI DI AVVOCATO E PROCURATORE DOMICILIATARIO - per giudizi civili di valore superiore a € 7.000,00 ed amministrativi di responsabilità, qualora il Legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel foro competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.

25.3 ANTICIPI AI PROFESSIONISTI INCARICATI - salvo il caso di imputazioni dolose, se richiesti, la Società corrisponderà anticipi ai Professionisti incaricati.

25.4 RECUPERO DANNI - subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi. La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali per la formulazione di denuncia-querela quando Vi segua costituzione di parte civile.

25.5 CIRCOLAZIONE VEICOLI – Recupero danni in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi o natanti di proprietà dell'Ente o degli Assicurati, o in uso a qualsiasi titolo agli stessi, nonché difesa in sede penale dell'Assicurato conducente per sinistri avvenuti in occasione della circolazione dei veicoli medesimi, sempreché tali eventi e/o sinistri siano connessi con l'espletamento del servizio o del mandato .

25.6 ASSISTENZA LEGALE E PERITALE - per resistere in sede civile a richieste risarcitorie di terzi.

25.7 SPESE DI SOCCOMBENZA - sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente.

25.8 ONERI REGISTRAZIONE SENTENZE ED ATTI GIUDIZIARI – nei limiti dei massimali convenuti.

25.8 DIFESA PENALE - per imputazioni penali colpose e contravvenzionali. A maggior chiarimento, si precisa che si intende altresì compresa l'assistenza legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto

come testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

25.9 DUPLICE DIFESA PENALE - indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C., subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia, a richiesta dell'Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

25.10 IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE - rimborso delle spese legali e peritali sostenute subordinatamente ad archiviazione in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di non doversi procedere od in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi il patteggiamento ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa fatto salvo il caso di proscioglimento per amnistia propria nell'ipotesi in cui l'Ente sia tenuto alla rifusione delle spese legali sostenute.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della legge n. 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

25.11 ILLECITI AMMINISTRATIVI - rimborso spese, competenze ed onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

25.12 SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - ai sensi dell'art. 535 1° comma c.p.p.

25.13 ASSISTENZA PER LA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AVANTI A TAR, CONSIGLIO DI STATO - CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI - per responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, nonché assistenza per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di deliberazioni o di determinazioni dirigenziali, nonché per determinazioni ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che si intendono comprese le spese di assistenza in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese di cui ad art. 24 di polizza, in assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati

ART. 26 RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA - l'assicurazione è estesa ai fatti avvenuti nei due anni antecedenti al perfezionamento del contratto, con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

La garanzia è altresì operante, alle medesime condizioni, per i fatti insorti per dolo dell'Assicurato con le modalità previste dalla clausola "IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE".

ART. 27 GARANZIA POSTUMA - l'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società, entro i tre anni successivi alla cessazione di contratto.

ART. 28 ESCLUSIONI - la garanzia non comprende le controversie per:

- fatti inerenti la circolazione di veicoli a motore ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle condizioni tutte di cui alla presente polizza;
- casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente anche in materia di lavoro;
- controversie tra Assicurati, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, in ogni sede e grado di giudizio, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, carica o mandato.

ART. 29 MASSIMALE - Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è il seguente:

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è fissato in Euro 150.000,00 per anno assicurativo con il massimo di

€ 25.000,00

per vertenza comprese le spese di soccombenza liquidate giudizialmente.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse, saranno considerate unico evento e, in tal caso, il massimale per vertenza si intende elevato a € 50.000,00.

In caso di vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse che riguardino categorie di Assicurati con massimali differenziati, il limite per vertenza sarà quello più elevato in riferimento alle categorie interessate.

ART. 30 ASSICURATI

Sono assicurati:

- ❑ il Sindaco;
- ❑ gli Amministratori del Contraente (compreso membri delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, ex D.Lgs. 267/2000);
- ❑ Il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il City Manager, il Direttore Generale delle Istituzioni di cui ad art. 114, co. 2, ex D.Lgs. 267/2000, il Coordinatore del Distretto Sociale o ATS (Ambito Territoriale Sociale);
- ❑ i Dirigenti ed i restanti dipendenti.

In caso di assenza o di impedimento degli Assicurati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di quei soggetti che, sostituendoli, ne fanno le veci.

Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l'Amministrazione contraente e diverse dalle attuali.

Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro faranno fede le evidenze amministrative dell'Ente.

ART. 31 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale		100

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ASSIDEA & DELTA S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato da ASSIDEA & DELTA Srl la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della ASSIDEA & DELTA Srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

ART 32. CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 31, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice. Al broker spetterà, secondo il contratto di brokeraggio stipulato con il Comune, un compenso in percentuale sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente disciplinare.

ART. 33 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo, comprensivo delle imposte di legge, è calcolato applicando il tasso del promille sull'importo totale delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti come segue:

- Retribuzioni (preventivo) € 2.500.000,00
- al tasso annuo del pro-mille (compreso imposte)

PREMIO ANNUO LORDO

€

ART. 34 OSSERVAZIONE DEL BILANCIO TECNICO

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Amministrazione o al Broker di cui all'art. 32, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo unitamente all'aggiornamento di quelli non ancora definiti, secondo le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- Data della notifica della controversia;
- Cognome e nome dell'Assicurato coinvolto;
- Autorità giudiziaria competente;
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica.

La presente polizza si compone di:

- N. fogli

Il Contraente

La Società

**DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURIMA
(ATI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI/SOCIETÀ IN COASSICURAZIONE)**

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Spett.le
Comune di Castellana Grotte
Via Marconi, 9
70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi: Lotto 1) Infortuni Cumuletiva -
Lotto 2) Kasko - Lotto 3) Tutela Legale del Comune di Castellana Grotte**

I sottoscritti

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ di _____

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ di _____

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ di _____

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ di _____

DICHIARANO congiuntamente di partecipare alla gara come segue

1. Associazione temporanea d'Impresa (ATI) _____
2. Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti

costituita dalle seguenti società:

- Capogruppo/mandataria (o consorziata equivalente) _____
- _____
- _____
- _____

3. Coassicurazione

costituita dalle seguenti società:

- Delegataria _____

(depenare la parte che non interessa)

1. 2. (da compilare per il caso di RTI o Consorzio) che le quote di partecipazione di ciascuna società al raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio sono le seguenti

Denominazione ditta		% di partecipazione ed esecuzione della prestazione
Capogruppo/ Mandataria o consorziata equiparata		
Mandante /esecutrice 1		
Mandante/ esecutrice 2		
Mandante/ esecutrice 3		
Mandante/ esecutrice 4		
TOTALE		100%

DICHIARANO INOLTRE

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo alla impresa qualificata Capogruppo/Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi di concorrenti.

3. (da compilare per il caso coassicurazione) che il rischio di relativo alla/e copertura/e assicurativa/e sarà assunto, ai sensi dell' art. 1911 del c.c. , da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote

Denominazione ditta		% quota rischio coassicurato
Delegataria in coassicurazione		
Delegante in coassicurazione 1		
Delegante in coassicurazione 2		
Delegante in coassicurazione 3		
TOTALE		100%

DICHIARANO INOLTRE

Che in caso di aggiudicazione le imprese coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria a norma di legge e secondo le modalità di cui alla clausola di coassicurazione inserita nei singoli contratti assicurativi.

Data

FIRMA
Capogruppo/Delegataria

.....

Mandante FIRMA
 /esecutrice/delegante in
 coassicurazione

.....

Mandante FIRMA
 /esecutrice/delegante in
 coassicurazione

.....

Mandante FIRMA
 /esecutrice/delegante in
 coassicurazione

.....

N.B.

- *La dichiarazione deve essere resa elidendo o depennando le parti non di interesse;*
- *La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità;*
- *In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere allegato originale della procura o copia autentica della medesima;*
- *La società capogruppo/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti/coassicuratrici..*

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
PROVINCIA DI BARI



DISCIPLINARE DI GARA E DI APPALTO

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Sede Legale:
Via Marconi, 9
70013 – Castellana Grotte (BA)
P.I. - C.F 00834380727
PEC: affari_generali@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Articolo 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Oggetto del presente Capitolato d'oneri sono i servizi assicurativi del Comune di Castellana Grotte relativi ai seguenti lotti di gara:

LOTTO	POLIZZA	
1	Infortuni	CIG Z4011CBF7E
2	KASKO	CIG ZA011CBFE0
3	TUTELA LEGALE	CIG Z4211CC008

Le prestazioni del servizio di cui sopra, dettagliate nei capitolati tecnici di polizza (**allegati 2.1, 2.2, 2.3**), che fanno parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere eseguite nell'ambito dell'operatività della Stazione Appaltante.

È consentita la partecipazione anche per singolo lotto.

E' utilizzata la procedura di acquisizione di beni e servizi ex art.125 D.Lgs 163/06, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Per le norme non in contrasto con la procedura come innanzi richiamata si farà riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, e sulla base del presente Capitolato, degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è individuato nella persona del Responsabile del Settore I, dott. Gerardo GALLICCHIO.

I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

I contratti assicurativi oggetto dell'appalto avranno durata pari a 36 mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2014 alle ore 24:00 del 31/12/2017 per tutti i lotti e cesseranno automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

I contratti si intenderanno risolti di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. E' escluso ogni tacito rinnovo dei contratti.

E' comunque facoltà di ognuna delle parti, rescindere i contratti in occasione di ciascuna scadenza anniversaria intermedia a decorrere dal 31/12/2015, mediante raccomandata a.r. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza.

L'appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza dei

contratti, ove richiesto dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, per il rischio oggetto di gara, è pari ad € **57.000,00** imposte comprese. Detto importo è complessivo per la durata prevista come indicato all'art. 1 che precede.

Categoria del servizio: 6a) Servizi Assicurativi.

LOTTO	POLIZZA	PREMIO (*)	PREMIO (**)	C.I.G.
1	Infortunati	Euro 8.000,00	Euro 24.000,00	Z4011CBF7E
2	Kasko	Euro 4.000,00	Euro 12.000,00	ZA011CBFE0
3	Tutela Legale	Euro 7.000,00	Euro 21.000,00	Z4211CC008

(*) Importo annuo del premio lordo a base d'asta;

(**) Importo complessivo per il periodo a base d'asta.

L'importo a base d'asta non comprende il periodo di eventuale proroga tecnica ed eventuali regolazioni del premio.

Il codice C.I.G. sopra indicato dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui ai contratti aggiudicati.

Gli importi relativi ai lotti da aggiudicare devono intendersi a base d'asta e pertanto con esclusione di offerte pari ai medesimi o di importo superiore.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici destinatari dell'invito hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui all' "**Allegato 1**". Si precisa che i requisiti elencati nel predetto allegato, sono stati stabiliti a tutela della Stazione Appaltante e sono pertanto idonei a consentire la partecipazione di concorrenti in possesso di adeguati requisiti economici atti a far fronte agli impegni economici per la copertura dei rischi assicurati.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di legge.

I raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito R.T.I.) dovranno conformarsi, per la partecipazione alla gara, alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. È altresì ammessa, ferma la copertura del 100% del rischio, la partecipazione delle imprese nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale di ammissione di cui ad "**Allegato 1**" e quelli di idoneità professionale, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle ditte raggruppate/consorziate o in coassicurazione. I requisiti di capacità economico finanziaria dovranno essere posseduti, e comunque, in misura maggioritaria dalla

mandataria/delegataria e da ciascuna delle mandanti/coassicuratrici in misura idonea a garantire la prestazione assunta.

Dovranno inoltre essere dichiarate le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/consorziate, ovvero le rispettive percentuali. In caso di partecipazione in coassicurazione, dovranno essere esplicitate le percentuali del servizio che ciascun operatore economico intende assicurare.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora formalizzato mediante mandato collettivo speciale, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno, **a pena di esclusione**, sottoscrivere una dichiarazione d'impegno a costituire il raggruppamento o consorzio, dichiarare le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/consorziate, ovvero le rispettive percentuali, sottoscrivere l'offerta economica.

Nelle suindicate fattispecie, l'impresa mandataria/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti/coassicuratrici.

Fatte salve le previsioni di legge, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

In ragione di ciascun singolo lotto, è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio o riparto di coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia presentato l'offerta in forma di raggruppamento/consorzio o riparto di coassicurazione.

Non possono partecipare in concorrenza alla gara assicuratori che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; ovvero, possono partecipare alla gara anche tali concorrenti purché dichiarino, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo, di aver formulato autonomamente l'offerta. La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Seguendo lo schema dell'Allegato 1, l'impresa dovrà allegare obbligatoriamente allo stesso almeno 2 (due) referenze bancarie. In caso di partecipazione plurima le referenze bancarie dovranno essere allegate da ogni partecipante e/o componente del raggruppamento o consorzio o riparto in coassicurazione.

ARTICOLO 6 – AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/06, il concorrente – singolo, in coassicurazione, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/06 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.lgs. 163/06, il concorrente che intenda far ricorso all'"avvalimento" dovrà produrre, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni ed i documenti previsti dal succitato art. 49 cui si fa rinvio integrale.

A pena di esclusione, non è consentito che, per il medesimo lotto, dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma (individuale od associata), per il medesimo lotto dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell'impresa medesima.

ARTICOLO 7 - TERMINI CONSEGNA PLICHI E APERTURA OFFERTE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per essere ammesso alla gara ogni concorrente (singolo, in R.T.I./consorzio o in Coassicurazione) dovrà far pervenire, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/12/2014**, in qualsiasi modo, presso l'ufficio Protocollo del Comune di Castellana Grotte - Via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte (BA), un plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il nome della Compagnia assicuratrice e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio/coassicurazione, il nome di tutte le imprese raggruppate/consorziate/coassicuratrici e la dicitura **"Contiene offerta relativa al cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Castellana Grotte - Lotto 1/2/3 (indicare solo i lotti cui si intende partecipare) - NON APRIRE"**.

Detto plico dovrà contenere al suo interno **ulteriori buste**, chiuse, sigillate in modo da evitare manomissioni, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione del nome della Compagnia assicuratrice e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio/coassicurazione, il nome di tutte le imprese raggruppate / consorziate / coassicuratrici, contenenti:

- la documentazione amministrativa (Busta n. 1);
- l'offerta economica per ogni singolo lotto a cui il concorrente intende partecipare (una o più buste contrassegnate con il numero 2 e coincidenti con il numero dei lotti cui si intende partecipare);

sulle quali BUSTE dovrà essere riportata la dicitura:

- Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- Busta n. 2 - OFFERTA ECONOMICA.**

All'interno della **Busta n. 1** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione**, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta in base al modello "**Allegato 1**" facente parte della documentazione pubblicata, in cui il legale rappresentante della società concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve, però, essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Possono partecipare alla gara solo le imprese in possesso dei requisiti indicati nel modello di dichiarazione "**Allegato 1**". In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione, la documentazione, ivi inclusi gli allegati, dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione;
- 2) **Idonee referenze bancarie** (ossia una dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con il quale il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed economica). In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione le referenze dovranno essere presentate da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento/consorzio/coassicurazione;
- 3) **La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale** provvisorio ed infruttifero nella misura del 2% dell'importo dell'appalto per il/i lotto/i di gara di interesse, da effettuarsi con le seguenti modalità:

- a. contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante; tale modalità è prevista esclusivamente per la costituzione della cauzione provvisoria;
- b. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la suddetta Tesoreria. Il valore nominale, al corso del giorno di deposito, in questo caso dovrà essere pari all'importo in contanti;
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituti assicurativi diversi dal contraente, rilasciate ai sensi dell'art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante senza possibilità di porre eccezioni.

Si applica l'art. 75, comma 7 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell'art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualità aziendale, allegando la suddetta documentazione sulla qualità in copia conforme all'originale. In alternativa, il possesso del requisito potrà essere attestato mediante idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 445/2000. La riduzione della cauzione è accordata, nel caso di RTI o consorzio o coassicurazione, qualora il possesso della certificazione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti/coassicuratrici. In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) del'art. 34, comma 1, del D.Lgs. N. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In caso di R.T.I. o consorzio già costituito, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i componenti o dal consorzio. In caso di R.T.I. o consorzio costituendo o di coassicurazione, la cauzione, **a pena di esclusione**, dovrà essere intestata a tutti i componenti.

La costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto e si intenderà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo. La costituzione del deposito provvisorio dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e si intenderà automaticamente prorogata anche oltre tale termine nel caso di protrarsi delle operazioni di gara o nelle more della stipula del contratto. La garanzia dovrà pertanto riportare l'impegno del fideiussore alla proroga della medesima nelle more della conclusione delle fasi di gara sino alla sottoscrizione del contratto.

La costituzione del deposito provvisorio dovrà, inoltre, essere corredata, **a pena di esclusione**, di dichiarazione espressa ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo diverso dal concorrente) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della gara.

Il deposito provvisorio sarà svincolato entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva per i concorrenti non aggiudicatari, mentre, per l'aggiudicatario, la cauzione sarà svincolata a seguito della efficacia della cauzione definitiva e della avvenuta stipula del contratto.

È consentito presentare cauzione cumulativa per più lotti per i quali il concorrente intende partecipare, in tal caso dovrà essere comunque precisato l'importo della cauzione prestata per ogni singolo lotto.

4) **Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma plurima (ATI / CONSORZI / COASSICURAZIONE) - solo in caso di Ati / Consorzi / Coassicurazioni;**

NB: in caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti già costituito, si rammenta l'obbligo di allegare copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio.

5) **Documenti ex art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 – solo in caso di Avvalimento;**

6) **Il presente disciplinare firmato in ultima pagina (doppia firma);**

In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione, la documentazione relativa ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 sopra indicati dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento. In relazione ai punti n. 3 e 6 si dovrà far riferimento a quanto ivi specificato.

In caso di dichiarazione/i rilasciata/e da Procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta copia conforme all'originale della procura speciale rilasciata.

All'interno della **Busta n. 2** dovrà essere inserita l'offerta economica.

L'offerta, da redigere in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà contenere i seguenti elementi sulla scorta del fac-simile **"Allegato 3.1, 3.2, 3.3"** (secondo il lotto per il quale il concorrente intende partecipare):

La scheda, di cui al facsimile **"Allegato 3.1, 3.2, 3.3"**, sottoscritta e compilata in ogni parte come richiesto, dovrà riportare, **a pena di esclusione**:

- l'indicazione del ribasso percentuale sul premio annuo a base d'asta (accessori ed imposte compresi) che sarà considerato **unico elemento valido ai fini dell'aggiudicazione da parte dell'Ente**,
- l'indicazione del conseguente premio annuo e complessivo offerto e l'indicazione della scomposizione di tali premi. Il ribasso percentuale ed i conseguenti premi offerti devono essere scritti in cifre ed in lettere (secondo quanto indicato).

In caso di discordanza fra le indicazioni, è ritenuta valida quella più conveniente per l'Ente. La percentuale di ribasso dell'offerta non potrà contenere più di due cifre decimali.

oltreché dichiarando:

- che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- che, nel redigere l'offerta, il concorrente ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, dichiarandone il relativo onere;
- che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
- che la presentazione dell'offerta comporta la piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;

- l'accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la Stazione Appaltante per le eventuali controversie civili;
- che l'offerta è per il 100% del rischio e che, in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nell'Allegato n. 4 – Dichiarazione per la partecipazione in forma plurima, allegata alla documentazione amministrativa di gara.

Dopo aver riportato la data, l'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della Compagnia assicuratrice offerente.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o dai coassicuratori.

In caso di RTI/consorzio o coassicurazione, mediante la compilazione dell'**Allegato 4**, dovranno essere specificate le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà altresì essere riportato l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario e da indicare in offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per il caso di coassicurazione, dovrà essere specificato che le coassicuratrici riconoscono validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria/capogruppo.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti irregolare anche uno solo dei documenti o dichiarazioni richiesti, qualora non sanabili.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 18/12/2014, presso la sede del Comune di Castellana Grotte – Via Marconi n.9 - Castellana Grotte (BA).

ARTICOLO 8 - CHIARIMENTI

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere **in forma scritta** chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara. Entro il termine, previsto dal comma 2, art. 71 del D.Lgs 163/06, la Stazione Appaltante procederà ad inviare al richiedente l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo, la Compagnia assicuratrice concorrente potrà contattare il broker incaricato, Assidea & Delta tel. +39 080 9641511 fax +39 080 5721659 e-mail info.bari@assideadelta.it, paolo.iadisernia@assideadelta.it.

Le imprese interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il presente disciplinare e gli allegati allo stesso disponibili sul sito Internet www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno comunque pubblicati sul predetto sito web.

Salvo per quanto necessariamente riferito alle dichiarazioni di cui all' "**Allegato 1 e1 bis**", è fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara. **Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede la documentazione approvata dall'Ente e che il Concorrente ha espressamente accettato controfirmando la dichiarazione di cui all'offerta economica.**

Per l'assistenza nell'espletamento della presente procedura di gara, per la stipulazione dei contratti e per la gestione degli stessi contratti oggetto del presente Disciplinare, la

Stazione Appaltante si avvale del mediatore di assicurazione (Broker) Assidea & Delta Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 60 Bari 70122 (tel. +39 080 9641511, fax +39 080 5721659), e-mail info.bari@assideadelta.it, broker ai sensi del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, designato dall'Ente con proprio provvedimento.

Al predetto Broker spetterà, sulla scorta di quanto indicato nel contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con l'Ente, un compenso in percentuale sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA E FASI DELLA PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione del Servizio sarà effettuata, per il lotto unico, con il criterio di cui all'art. 82, del D.Lgs. 163/06, ossia in favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sul premio annuo a base d'asta, così come indicato al precedente Articolo 7, anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.

Si precisa che il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Le offerte saranno esaminate dal Seggio di gara.

Il presidente del Seggio provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo le possibilità previste dalla vigente normativa.

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

I Fase: valutazione adempimenti formali

Il giorno previsto dalla lettera d'invito, l'autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.

Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- a) verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi e verifica della presenza delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche per ogni singolo lotto cui il concorrente ha dichiarato di partecipare;
- c) apertura della busta contrassegnata con il n. 1 (documentazione amministrativa)
- d) verifica della presenza della documentazione richiesta all'articolo 7 del presente disciplinare di gara.

Verranno pertanto escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa o regolare documentazione, qualora non sanabile.

In caso di irregolarità formali, nell'interesse della Stazione Appaltante, il concorrente potrà essere invitato a completare o a fornire chiarimenti in relazione ai documenti presentati, ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La richiesta di eventuali chiarimenti avverrà tramite nota trasmessa al numero di fax comunicato dal concorrente per la partecipazione alla gara.

II Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste contenenti l'offerta economica

Al termine della precedente fase di gara, il seggio procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute delle sole ditte ammesse secondo un ordine dallo stesso stabilito. Il Presidente darà lettura delle stesse.

In caso di offerte identiche si procederà a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/5/24 n. 827.

Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone munite di delega, hanno il diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

Il Seggio di gara procede, in seduta riservata, alla verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 86 del D.Lgs n. 163/2006. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l'esito della stessa, il Seggio, in seduta pubblica, procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Successivamente, con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al concorrente che segue, di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione, con le modalità di cui ad art. 10 del presente Disciplinare. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui ad art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte, parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuta valida l'indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante;
- non sono ammesse le offerte pari o in aumento rispetto all'importo dell'appalto;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% di ogni singolo lotto;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini previsti stabiliti nel presente disciplinare di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente ed il lotto per cui si partecipa. In caso di irregolarità formali che non violino il principio di "par condicio" tra i contraenti, i concorrenti potranno essere invitati a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati, anche a mezzo fax;
- non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni, cancellature o correzioni non espressamente confermate e sottoscritte o con condizioni difformi rispetto a quanto espressamente normato;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- il presidente del seggio di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di reindirirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltretutto di non stipulare motivatamente il contratto, anche in ragione di ciascun singolo lotto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto, anche in ragione di ciascun singolo lotto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità all'art. 81 del D.Lgs. n. 163/06, o di ridurre le prestazioni nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o rivendicazione.

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

La Stazione Appaltante con proprio provvedimento procederà all'approvazione dell'aggiudicazione dei servizi. È stabilito che il verbale di gara non costituisce contratto.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **antecedenti** il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate, mediante la posta elettronica/fax ai diretti interessati

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura, verranno effettuate, ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti.

ARTICOLO 12 - STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 163/2006.

Per la stipula del contratto, le imprese aggiudicatrici saranno invitate a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:

1. sostituzione della cauzione provvisoria con la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi con le modalità di cui al medesimo articolo e al successivo art. 13;
2. in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo e la procura sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata ovvero, in caso di consorzio, dovrà essere prodotto l'atto costitutivo. Il raggruppamento di imprese o consorzio sarà regolato da quanto previsto dall'articolo citato e dalle altre norme vigenti in materia;
3. altra documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante.

Ove nel termine fissato l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di questo ultimo.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere stipulato solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che siano decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Il contratto verrà stipulato con la forma della scrittura privata semplice, da registrare solo in caso d'uso. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative ai bolli da apporre sull'atto, che sarà in duplice originale.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della stipula dello stesso, confermando tempestivamente per iscritto la relativa copertura.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale, compreso quelle di cui al successivo paragrafo, sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, così come convertito nella L. 221/2012, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'Avviso di gara aggiudicata, che dovranno essere rimborsate a questa Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 113 del 2007, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applica l'art. 75, comma 7 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, così come già indicato al precedente art. 7 sub 3). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituto assicuratore diverso dall'aggiudicatario, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali disciplinati nello schema di polizza "**Allegato n. 2**", del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La Società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione qualora la Stazione Appaltante faccia ricorso alla facoltà di proroga prevista dal presente disciplinare e dal capitolato.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

ARTICOLO 14 - VARIAZIONI

Non sono ammesse varianti ai capitolati tecnici allegati. La proposizione di varianti che modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione del contratto comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell'assetto organizzativo che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di Strutture dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante, in caso di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi della procedura negoziata per trattare con l'appaltatore l'affidamento di servizi complementari nella misura massima del 50% dell'importo di aggiudicazione, in armonia con quanto disposto alla lettera a) paragrafo 4 dell'articolo n. 31 Dir. 2004/18/CE e all'articolo 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTO

Alla Società aggiudicataria verrà corrisposto l'importo relativo al costo delle polizze e di eventuali regolazioni, nei termini previsti dai capitolati tecnici, mediante pagamento anticipato tramite il broker di assicurazione designato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale ritardo nel pagamento del premio non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutto il periodo di validità del contratto, salvi i casi previsti per legge.

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.

I dati forniti da parte dell'Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il Contratto.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e la Società aggiudicataria in ordine all'esecuzione dei contratti, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante contraente. Nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Compagnia aggiudicataria non potrà sospendere od

interrompere il Servizio, pena la possibilità per l'Ente di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis della summenzionata legge.

Inoltre, la Stazione Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C., mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di polizza allegato.

Il Responsabile.
Dott. Gerardo GALLICCHIO

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

(timbro e firma della Compagnia assicuratrice)

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Compagnia assicuratrice esplicitamente dichiara di accettare specificatamente ed integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente disciplinare di gara e di appalto, fermo restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

Per accettazione

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

(timbro e firma della Compagnia assicuratrice)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Allegati: - documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., originale o copia autentica della relativa procura.

In caso di offerta in coassicurazione o RTI o consorzio

In caso costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio o coassicurazione, l'offerta deve essere redatta congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio o dai coassicuratori. Ogni operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la quota relativa agli oneri per la sicurezza afferenti il presente appalto.

ALBO PRETORIO ONLINE COMUNE DI CASTELLANA GROTTE